

Milano,

**TECHNOSYSTEM S.N.C. DI**

**C/O DOTT. AURELIO CERIOLI**  
**VIA CIRCONVALLAZIONE D.N.**  
**26**

Prot.

**OGGETTO: Interpello 904-472/2014-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.**

**Istanza presentata il 29/05/2014**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 19-bis1 del DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente

### QUESITO

La società interpellante intende acquistare un autoveicolo stradale che poi verrà concesso in uso promiscuo al socio amministratore verso specifico corrispettivo. Tale corrispettivo sarà determinato ricorrendo al valore convenzionale in base a quanto previsto dall'articolo 14 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, cioè assumendo il "30% dell'importo corrispondente ad una

percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali Aci".

La società fatturerà con l'aliquota IVA ordinaria nei confronti del socio amministratore che provvederà tempestivamente ad effettuare il relativo pagamento. In tale ipotesi l'interpellante chiede chiarimenti sulla corretta detrazione dell'IVA "a monte" da parte della società.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'interpellante, richiamati l'articolo 19-bis1 del d.p.r. n. 633 del 1972 e la risoluzione n. 6/DPF del 20 febbraio 2008, ritiene che il descritto addebito, mediante fattura, del fringe benefit al socio amministratore per l'utilizzo promiscuo del veicolo aziendale legittima la società a detrarre integralmente l'IVA pagata per l'acquisto, gestione, manutenzione ed utilizzo del veicolo.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del d.p.r. n. 633 del 1972, nel testo vigente stabilisce nella misura del 40 per cento la detrazione dell'IVA addebitata per le operazioni ivi indicate concernenti veicoli stradali a motore, utilizzati sia per finalità imprenditoriali e sia per finalità a carattere privato. Ciò indipendentemente dalla effettiva misura dell'utilizzo nell'esercizio dell'attività.

Pertanto in tali ipotesi l'importo da assumere a riferimento per calcolare l'ammontare detraibile è in ogni caso il 40 per cento dell'imposta addebitata.

In tal senso sono stati forniti chiarimenti anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle politiche Fiscali - con la citata risoluzione n. 6/DPF del 20 febbraio 2008.

Con la stessa risoluzione è stato, inoltre, precisato che tale regime di detrazione limitata non opera per i veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione e che ai fini in questione è da considerare realizzato l'utilizzo esclusivo quando i veicoli stradali a motore sono "acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. La messa a disposizione dietro corrispettivo è infatti una prestazione imponibile ai fini IVA . . .".

Al riguardo, indipendentemente da ulteriori precisazioni, per il caso in esame rileva evidenziare che le disposizioni, previste specificamente per i veicoli dati in uso ai dipendenti, non possono essere applicate anche per i veicoli concessi in uso agli amministratori. Ciò a motivo della natura eccezionale di tali disposizioni.

E' anche opportuno evidenziare che con la circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007 ha confermato quanto già affermato al punto 10 della circolare n. 5/E del 2001, e cioè che, ai sensi dell'articolo 34, della legge n. 342 del 2000, l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente del trattamento fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come possono essere quelli per l'ufficio di amministratore di società, concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

In conclusione, la Direzione regionale della Lombardia è dell'avviso che, per quanto concerne la detrazione dell'IVA "a monte" relativa al veicolo stradale concesso in uso

promiscuo al socio amministratore, debba operare il regime ordinario previsto dalla normativa in materia e, quindi, non si condivide la soluzione proposta dall'interpellante.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**Eduardo Ursilli**